

Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19215 del 29/09/2015 Valutazione in ordine all'inattendibilità del testimone -Contenuto della dichiarazione - Necessità - Per categorie di soggetti - Escl

Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19215 del 29/09/2015

Valutazione in ordine all'inattendibilità del testimone - Contenuto della dichiarazione - Necessità - Per categorie di soggetti - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19215 del 29/09/2015

La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della Corte di merito - confermativa di quella del giudice di prime cure - di non ammettere la dedotta prova testimoniale in ragione della ritenuta inattendibilità, "ab origine", degli indicati testimoni, perché residenti stabilmente nell'immobile oggetto del contratto di locazione "sub iudice").

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19215 del 29/09/2015